

IL CONTEMPORANEO

SOMMARIO

Istituzione di una Consulta di Stato - Moto-Proprio - Guardia Civica - Notizie Italiane, Roma, Ormai, Ferrara, Napoli, Lucca, Pontremoli, Milano, Torino - Notizie Esterne, Spagna, Portogallo - Giudizio dei Giornali Inglesi sulle cose nostre, 1. Times, 2. Times, 3. Chronicle, 4. Times.

Istituzione d'una Consulta di Stato

Preceduto da un proemio dettato dal cuore, e fedele interprete di patrii generosi sentimenti, pieno di speranza nel divino aiuto e di fiducia nel popolo, il giorno 15 Ottobre si pubblicava in Roma il Moto-proprio di Nostro Signore sulla Consulta di Stato.

L'ottimo Principe, che non ascondeva a se stesso quanto difficile impresa fosse por mano alla nostra pubblica amministrazione, volle malgrado ciò metterla a livello delle altre nazioni avanzate in civiltà e in floridezza; e per ottenere questo, per agire vigorosamente, non trovò meglio che servirsi dei lumi, e dell'esperienza di persone onorate dai suffragi d'inter Provinciali, e a tal uopo si determinava a chiamare e riunire in Roma vari, distinti e commendevoli soggetti dello Stato.

Calcolate bene le circostanze dei tempi, la natura del nostro Governo, l'opportunità dei rimedi applicabili ai mali presenti, noi asseriamo francamente e senz'adulazione la istituzione della Consulta di Stato essere ottima in tutte le sue parti.

Se si guarda ai requisiti domandati dalla legge ai candidati per essere eleggibili, se si guarda al modo tutto popolare stabilito per le future elezioni, se si considera la molteplicità della importanza e la gravità degli affari sui quali dev'essere intesa la Consulta di Stato, e la ragionata divisione di essa in tante sezioni che rappresentano esattamente le membra principali della macchina governativa, se si osserva con quanto buon senso gli affari furono divisi in affari di primo ordine e di secondo ordine, quelli come più importanti da portarsi alla deliberazione di tutte le sezioni riunite dopo l'esame preparatorio della sezione cui specialmente appartengono, questi da deliberarsi dalla propria sezione udito il rapporto di uno de' suoi membri, non può negarsi da alcuno aver presieduto alla formazione di questa benefica istituzione un retto criterio conoscitore esatto del movimento sociale, una sapienza regolatrice, una volontà decisa di provvedere il pubblico bene senza guardare a privati inconciliabili interessi.

E a confermare simile opinione deve rimarcarsi che fu accordato alla Consulta generale, e alle singole sezioni la facoltà di chiedere notizie e schiarimenti d'un affare in questione o al Ministro o al Dicastero cui quell'affare appartiene, come pure d'interessare il Ministro o i capi di Dicastero a intervenire alle adunanze: il che significa, che volendo giovarsi veramente dell'opera dei Consulenti di Stato, si giudicò essere necessario aiutarli con ogni mezzo perchè potessero deliberare con piena conoscenza delle cose. E quando il loro voto (che non senza un perchè si volle motivato) passerà alla deliberazione del Consiglio dei ministri per essere poi rassegnato al Sovrano, noi crediamo che accadrà fra noi quello stesso che avviene ogni giorno nei regni costituzionali, nei quali una proposizione accettata dalla Camera dei Deputati dopo seria discussione, dopo che fu sostenuta dalla pubblica opinione, rarissime volte è rigettata dalla Camera dei Pari, o quasi mai dal Sovrano. E ci conferma in questa idea il riflettere che il Sovrano è Pio IX, e che la Consulta di Stato fu accordata da esso spontaneamente.

E come dubitare delle rette intenzioni d'un Principe, quando questi accorda alla Consulta di Stato la facoltà di rappresentare e indicare quelle providenze che sembrano necessarie ed opportune ad ottenere migliori risultati negli affari di Stato, come pure a richiamare l'attenzione sopra abusi che si fossero introdotti nella pubblica azienda?

Nel che, come in molte altre cose la nostra Consulta di Stato è superiore alla Dieta prussiana, di cui si è tanto parlato e che per ottenere le concessioni di cui essa gode ha combattuto molti e molti anni. La Dieta prussiana non può discutere se non quelle proposizioni, sulle quali il Re richiama la sua attenzione; senza contare che si riunisce in tempi indeterminati a seconda della volontà reale, e siede per pochi giorni, ed ha nel suo seno un elemento che domina gli altri, non sempre amico del pubblico interesse, l'elemento aristocratico.

Tralasciamo per brevità di qui enumerare le altre parti buone del Moto-proprio; delle quali due meriterebbero particolare attenzione, la prima che dispone d'invitare sempre al Consiglio dei Ministri, poichè fu discussa, qualunque proposizione venga rimessa da un Ministro particolare al parere della Consulta, e l'altra di dover pronunciare con sentenza sindacatoria, che può dirsi deliberativa, quando si tratta di esaminare i preventivi, e di rivedere i Consulenti.

Ma non deve certamente passare inavvertito l'ottimo provvedimento che crea i così detti Uditori della Consulta di Stato; provvedimento fatto, come si dichiara, per istruire i giovani e renderli atti ad occupare validamente impieghi governativi.

E quando si considerano i difetti e i danni del passato sistema, in cui persone nuove e senza esperienza si mandavano a quelli impieghi solo perchè così voleva la loro posizione sociale, o un certo dritto ereditario, dobbiamo essere gratissimi al nostro Principe che ci permette di augurar bene dell'avvenire, nella speranza che lo Stato avrà d'ora innanzi al raggiungimento della cosa pubblica persone incolpabili per virtù e per scienza.

Ottimo fra i legislatori è quello che non pensa tanto alla sua gloria presente, quanto ad assicurare un fortunato avvenire ai suoi popoli, e che, conoscendo l'umana natura facile ad essere comprata dagli onori, chiude le vie agli incentivi di corruzione. Quindi si mostrò sapiente Pio IX quando ordinò che un consultore di Stato non impiegato dal Governo all'epoca della sua elezione, se lo diviene durante il suo ufficio, cessa immediatamente dall'essere Consultore. Fu questo un avviso salutare per chi tentasse aprirsi una via agli onori e alle ricchezze col tradire la pubblica fiducia che lo chiamò ad un ufficio così distinto e geloso.

E della importanza di tanto ufficio noi vorremmo che fossero penetrati i nuovi Consulenti. Il Principe affiderà ad essi il riordinamento d'una macchina, logora dai secoli, guasta dagli abusi. Dipende dai loro consigli un nov'ordine di cose che deve compilare, riformare e modificare le leggi; che deve dare un assetto regolare alla pubblica amministrazione, ristabilire l'equilibrio nelle finanze, schindere le fonti del commercio; né basta: spotta ad essi lo indicare le buone riforme, ad essi manifestare gli abusi.

Non sappiamo qual campo più vasto possa darsi all'umana mente per rendersi utile alla patria; non sappiamo a quale interna soddisfazione più grande possa aspirare un buon cittadino.

L'ufficio d'un ottimo Principe è compiuto: comincia il vostro, o Consulenti, ma pensate che incomincia ancora un nuovo ufficio che il popolo si è imposto volontariamente, di osservare cioè con attenzione, di sindacare tutte le vostre azioni. Questo popolo chiede che le Riforme di Pio IX siano una verità, chiede che siano eseguite lealmente, chiede di legittimamente raccogliere il frutto del seme già sparso.

Quasi tutti i popoli hanno oggi una costituzione, uno statuto, un patto col quale si considerano come il loro Palladio, che rispettano come cosa sacra, pronti a sostenere a costo delle loro fortune, e delle vite. Noi abbiamo le istituzioni accordate da Pio IX; sono esse il nostro palladio, e non permetteremo mai che sieno o revocate, o impugnate, o scientemente o ignorantemente interpretate contro le forme e le disposizioni volute dal Principe.

P. STERNINI.

PIVS PAPA IX.

MOTU-PROPRIO

Quando colla Circolare 19 aprile del corrente anno rendemmo palese, esser nostra sovrana volontà scegliere, e chiamare in Roma da ogni provincia dello Stato Pontificio varj distinti, e commendevoli soggetti, fu nostro intendimento creare con essi una Consulta di Stato, e donare in tal modo il Governo Pontificio di una istituzione, la quale se ogni sta in pregio presso altri Governi o Stati di Europa, fu già gloria un tempo dei Dominii della Santa Sede, e gloria dovuta al genio dei Romani Pontefici.

Poi tenemmo per fermo, che ove i lumi, e la speranza di persone onorate da suffragi d'inter Provinciali ne avessero giovato, meno difficile sarebbe riuscito a Noi di por mano vigorosamente all'amministrazione pubblica, riportandola a quell'apice di floridezza, cui per ogni studio, e con decisa volontà confidiamo poterla far pervenire.

E questo il fine, che sapremo certo ottenere quando alla determinata volontà nostra vada sempre congiunta una generale moderazione di animi, la quale attenda di raccogliere il frutto del seme già sparso, e manifesti al Mondo intero sia colla voce, sia collo scritto, sia col contegno, che una popolazione quando è ispirata dalla Religione, quando è affezionata al suo Principe, quando è fornita di un sano criterio, accoglie il beneficio, e ne palesa la grandezza collo spirito di ordine, e di moderazione. Questo è il premio che desideriamo di ottenere alle nostre incessanti cure pel pubblico bene, e che ci lusinghiamo di conseguire.

Confidando dunque nel Divino aiuto, e volendo mandare ad effetto le nostre sovrane risoluzioni, di Moto-proprio, certa scienza, e colla suprema nostra potestà abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

ORGANIZZAZIONE

della Consulta di Stato

TITOLO PRIMO

Istituzione, e composizione della Consulta di Stato.

Art. 1. È istituita in Roma una Consulta di Stato.

Art. 2. La Consulta di Stato è composta: 1. Di un Cardinale Presidente, che assume il titolo di Cardinale Presidente della Consulta di Stato. 2. Di un Prelato Vice-Presidente. 3. Di ventiquattro Consulenti di Stato ripartiti nel modo già decretato, cioè quattro siano per Roma e per la Comarca, due per la Provincia di Bologna, ed uno per ciascuna delle altre Provincie.

Art. 3. Inoltre sta presso la Consulta di Stato un corpo di Uditori, che prendono nome di Uditori della Consulta di Stato.

Art. 4. Finalmente un Segretario generale, ed un Capo-Contabile coi rispettivi uffici.

TITOLO SECONDO

Elezione, e nomina dei Consulenti di Stato.

Art. 5. La scelta del Cardinale Presidente, e quella del Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato, sono di nomina Sovrana.

Art. 6. Ugualmente di nomina Sovrana sono quel-

le dei Consulenti di Stato: le quali però si fanno sopra tenore di candidati, che mandano alla Segreteria di Stato coi soliti metodi i rispettivi Consigli provinciali per mezzo dei Presidenti delle Provincie.

Art. 7. I Consigli provinciali nel formare queste tenore devono attendere a scegliere sopra altrettante tenore, che loro presentano i Consigli comunali della Provincia, cui è data facoltà di operare del voto non le solo persone dell' Comune, ma pur quelle della intera Provincia.

Art. 8. I Consulenti di Stato si scelgono tra le seguenti classi di persone. 1. Consiglieri Provinciali, e Governativi. 2. Gonfalonieri, ed Anziani di quelle Comuni che hanno a capo un Gonfaloniere. 3. Possidenti, che godono un estimo censuale di scudi almeno dieci mila, o pure una rendita annua di scudi mille. 4. Avvocati, cui si trovano iscritti nell'albo degli avvocati dei tre tribunali di appello. 5. Scienziati che appartengono a primari Istituti scientifici dello Stato. 6. Primari Commerciali, o Proprietarii di grandi stabilimenti industriali.

Art. 9. I requisiti necessari per essere scelto a Membro della Consulta di Stato, oltre appartenere ad una delle classi di sopra indicate, sono: 1. La sudditanza pontificia. 2. Il pieno esercizio dei diritti civili. 3. L'età di trent'anni compiuti. 4. Una precedente commendata condotta.

Art. 10. I Consulenti di Stato, salvo quanto viene detto per questa prima volta nelle Disposizioni transitorie, durano per un quinquennio.

Art. 11. In ogni anno si rinnovano per la quinta parte: quei che cessano possono essere portati nuovamente nelle liste, e nuovamente rieletti. Fra una seconda ed una terza elezione debb'essere lo spazio almeno di un quinquennio.

Art. 12. Le funzioni di Consultore di Stato sono incompatibili con qualunque impiego governativo che richiegga una necessaria residenza fuori della Capitale.

Art. 13. Se un Consultore di Stato, il quale non sia impiegato di Governo all'epoca della sua elezione, lo divenga durante il suo ufficio, cessa immediatamente dall'essere Consultore, e si dà luogo a nuova scelta.

Art. 14. I Consulenti di Stato si prestano gratuitamente. Essi per altro ricevono dalle rispettive Provincie una semplice indennità di spese, la quale provvisoriamente viene ripartita in questo modo: che i Deputati delle Legazioni abbiano annui scudi secento, quelli delle Delegazioni di prima classe scudi cinquecento, quelli di seconda classe scudi quattrocento, e quelli di Roma e della Comarca, come pure quelli che già si trovano domiciliati nella Capitale scudi trecento.

Art. 15. I Consulenti di Stato non possono durante il loro ufficio essere rievocati se non con ordine Sovrano espresso ed individuale da emanarsi per organo della Segreteria di Stato, inteso il parere della Consulta di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

TITOLO TERZO

Divisione, e presidenza della Consulta di Stato.

Art. 16. La Consulta di Stato si divide in sezioni, o si convoca tanto in seduta generale a sezioni riunite, quanto in sedute particolari per ciascuna sezione.

Art. 17. Le Sezioni della Consulta di Stato sono quattro, composta ciascuna da sei Consulenti: 1. Sezione legale e legislativa. 2. Sezione di finanze. 3. Sezione di amministrazione interna, commercio, industria, ed agricoltura. 4. Sezione militare, lavori pubblici, carceri, case di correzione e di condotta.

Art. 18. Il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza il Prelato Vice-Presidente, presi gli ordini del Sovrano, divide nel principio di ogni anno i Consulenti di Stato nelle rispettive sezioni.

Art. 19. Le sedute generali della Consulta di Stato sono presiedute dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in sua vece dal Prelato Vice-Presidente.

Art. 20. Ciascuna Sezione ogni anno ed a voti segreti elegge tra i suoi Membri quello che dee presiederla per tutto quell'anno, come pure il Segretario particolare di quella sezione.

Art. 21. Allorchè una, o più Sezioni giudichino un affare d'interesse promiscuo ed altro, o altre Sezioni, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui vece il Prelato Vice-Presidente autorizza con ordinanze le dette Sezioni a discutere e deliberare unite insieme. In questo caso viene la presidenza delle Sezioni riunite il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato.

TITOLO QUARTO

Attribuzioni della Consulta di Stato.

Art. 22. La Consulta di Stato è istituita per coadiuvare alla pubblica amministrazione.

Art. 23. Quindi la Consulta di Stato sarà intesa: 1. Negli affari governativi che toccano l'interesse generale dello Stato, o speciale di una o più Provincie. 2. Nel compilare, riformare, e modificare leggi, come pure redigere ed esaminare regolamenti amministrativi. 3. Nel creare ed ammortizzare debiti, imporre togliere e diminuire dazi, alienare beni e diritti propri dello Stato. 4. Nel concedere nuovi appalti, e conformare quelli esistenti. 5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio. 6. Nell'esaminare i preventivi, e rivedere i consulenti tanto generali quanto delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando sui medesimi le relative sentenze sindacatorie. 7. Nel rivedere, e riformare le attuali organizzazioni dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 24. In tutti gli affari contemplati nell'antecedente articolo la Consulta di Stato delibera in adunanza generale, previo rapporto della Sezione cui l'affare o affari appartengono.

Art. 25. L'esame e deliberazione degli affari non contenuti nell'art. 23 spettano alle singole Sezioni; Inoltre è nella facoltà di ciascun Ministro rimettere al parere della Consulta di Stato per mezzo del Cardinale Presidente della medesima qualunque affare proprio del suo dicastero, sebbene d'interesse particolare e locale.

Art. 26. Tanto la Consulta di Stato in adunanza generale, quanto le Sezioni possono, allorchè l'esame di un affare ne presta occasione, rappresentare ed indicare quelle providenze che sembrassero necessarie ed opportune ad ottenere migliori risultati negli affari dello Stato: come pure richiamare l'attenzione sopra abusi, che si fossero introdotti nella pubblica azienda.

Art. 27. Tali rappresentanze saranno inviate dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in di lui vece dal Prelato Vice-Presidente al Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO QUINTO

Deliberazioni della Consulta di Stato.

Art. 28. Le deliberazioni della Consulta di Stato sono consultive.

Art. 29. Gli affari, che vanno a deliberazione nel-

la Consulta di Stato si dividono in affari di primo ordine, ed in affari di secondo ordine.

Art. 30. Sono affari di primo ordine tutti quelli indicati di sopra all'art. 23; e più quelli affari, che per la loro gravità, o per la importanza della materia vengano dal Sovrano, o dal Consiglio dei Ministri riputati di primo ordine, e come tali richiamati all'esame della Consulta di Stato; Tutti gli altri affari appartengono alla classe di quei di secondo ordine.

Art. 31. Quando il Sovrano, o il Consiglio dei Ministri, o ciascuno dei Ministri individualmente rimette alla Consulta di Stato un progetto di legge, un regolamento di pubblica amministrazione, o altro affare qualunque, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, cui ogni affare debbe indirizzarsi, lo invia alla Sezione alla quale per sua natura l'esame di quell'affare appartiene.

Art. 32. Se si tratta di affare di secondo ordine la Sezione nomina tra suoi Membri quella cui commette il rapporto, ed uditanza la relazione delibera a maggioranza di voti.

Art. 33. Che se poi trattasi di affare di primo ordine, allora dopo l'esame e deliberazione preparatoria della Sezione, debbe l'affare portarsi a discussione e deliberazione dell'intera Consulta di Stato, la quale siederà, come si è detto, a sezioni riunite, e delibererà essa pure a maggioranza di voti.

Art. 34. Se prima della deliberazione occorranza alla Consulta generale, o alle singole Sezioni notizie o schiarimenti maggiori per meglio conoscere e intendere l'affare di che trattasi, può a mezzo del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente chiedere al Ministro o Dicastero cui detto affare appartiene: Come pure interessare nel modo medesimo il Ministro, (il quale può in tali casi farsi rappresentare da alcun Capo del suo dicastero,) d'intervenire all'adunanza sia generale, sia di sezioni per somministrare in voce quei lumi, o notizie di fatto, che si stimassero necessarie.

Art. 35. Così ugualmente è in facoltà di ciascun Ministro, previa intelligenza col Cardinale Presidente, o in di lui assenza del Prelato Vice-Presidente, d'intervenire alle adunanze siano generali, siano di sezioni della Consulta di Stato tutte volte che credano utile o necessaria la loro presenza per richiamare l'attenzione dei Consulenti di Stato sopra affari che si discutano propr dei loro dipartimento.

Art. 36. Quando un Ministro intervenga alle adunanze prende parte alla discussione degli affari propr del suo dicastero, ma non dà voto.

Art. 37. Le adunanze generali della Consulta di Stato sono legali, quando oltre il Presidente o Vice-Presidente intervengano non meno di due terzi dei Consulenti: Questa disposizione si rende comune alle adunanze pure delle Sezioni.

Art. 38. Le sedute generali sono dirette dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza dal Prelato Vice-Presidente, che determina e posa le questioni a risolverse.

Art. 39. Ogni Membro prende la paragra, secondo l'ordine con cui siede, né alcuno può usarla, quando non gli spetti, se non viene autorizzato da chi presiede l'adunanza.

Art. 40. La maggioranza dei voti rende legittima la deliberazione. Nel caso di parità il voto del presidente è preponderante.

Art. 41. Il Segretario generale assiste alle riunioni generali della Consulta di Stato, e ne redige il relativo processo verbale.

Art. 42. Il processo verbale contiene il nome dei Consulenti presenti, gli affari posti a discussione, i pareri in succinto emessi dai deliberanti, e i termini precisi della deliberazione, esprimendo se questa fu presa ad unanimità di voti, o vero a maggioranza solamente.

Art. 43. Gli affari, discussi tanto in adunanza generale quanto nelle singole sezioni della Consulta di Stato sono portati in Consiglio dei Ministri.

Art. 44. Quindi tanto il voto motivato della Consulta di Stato, quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri coi relativi processi verbali vengono per organo e con relazione del Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri rassegnati al Sovrano, il quale prima di esternare i suoi ordini definitivi si riserva d'interpellarne l'illustre Sagro Collegio dei Cardinali riuniti, tutte volte, che veggia trattarsi cose di gravissimo interesse.

Art. 45. Da questa disposizione vanno eccettuate i soli preventivi annuali, i quali dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono direttamente presentati al Sovrano dal Cardinale Presidente della stessa Consulta di Stato, per poter dare su i medesimi le necessarie spiegazioni.

TITOLO SESTO

Uditori presso la Consulta di Stato.

Art. 46. Presso la Consulta di Stato vi è un Corpo di Uditori, i quali prendono nome di Uditori della Consulta di Stato.

Art. 47. Gli Uditori alla Consulta di Stato sono divisi in due classi. Uditori di prima classe, ed Uditori di seconda classe.

Art. 48. Il numero totale degli Uditori è eguale a quello dei Consulenti, ripartiti ugualmente in ciascuna delle due classi.

Art. 49. Per aspirare alla nomina di Uditore di seconda classe conviene avere l'età di 21 anni compiuti, ed essere licenziato in taluna facoltà filosofica o legale.

Art. 50. La nomina degli Uditori alla Consulta di Stato appartiene al Sovrano, il quale sceglie sopra altrettante tenore che rimette la consulta, e che redige in adunanza generale e per voti segreti.

Art. 51. Nuno può essere nominato Uditore di prima classe se per due anni almeno non abbia esercitato lodevolmente l'ufficio di Uditore di seconda classe.

Art. 52. Dopo due anni di esercizio gli Uditori non possono essere rievocati se non con ordine Sovrano da emanarsi previo avviso della Consulta generale, e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 53. Gli Uditori di prima classe, scorsi quattro anni di mai interrotto servizio (nei quali anni si contano pure i due anni di uditorato di seconda classe) e di lodevole, laboriosa, e spechciata condotta hanno diritto di otitare ad un impiego o ufficio conferante alla loro età, spargenza, ed abilità, che sia vacante, e andar preferiti a qualunque altro nuovo concorrente.

Art. 54. Per questo l'ufficio di Uditore presso la Consulta di Stato è mero gratuito, dovendo servizio ad istruire i giovani, e renderli atti ad occupare validamente impieghi governativi.

Art. 55. Nel principio di ogni anno il Cardinale Presidente ed il Prelato Vice-Presidente ripartiranno gli Uditori tanto di prima che di seconda classe presso ciascuna delle Sezioni, avendo in vista le cognizioni speciali, e gli studi di ognuno di essi.

Art. 56. Gli Uditori di prima classe saranno facoltizzati dai rispettivi Presidenti di assistere alle sedute speciali delle Sezioni cui sono attaccati.

Art. 57. Ad essi potranno pure le Sezioni, quando li credano abili, affidare il rapporto di alcun affare posto in deliberazione, come pure nominarli Segretarii delle sezioni medesime.

Art. 58. Allorchè un Uditore di prima classe sia stato onorato dell'incarico di un rapporto, avrà diritto di esternare in quell'affare il voto consultivo presso la Sezione cui dee riferire l'affare commestogli.

Art. 59. Gli Uditori di seconda classe sono in aiuto degli Uditori di prima classe, per cui non possono essere nominati Relatori, né Segretarii.

TITOLO SETTIMO

Offici e Dicasteri subalterni della Consulta di Stato

Art. 60. Presso la Consulta di Stato è una Segreteria diretta da un Segretario generale, ed una Contabilità diretta da un Capo-Contabile.

Art. 61. Il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato è, sotto la dipendenza del Cardinale Presidente, il superiore immediato di ambedue i sopraindicati uffici.

Art. 62. Le nomine di questi impiegati appartengono al Sovrano, e saranno emanate per organo della Segreteria di Stato.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni generali

Art. 63. Un Regolamento speciale da rediggersi dalla Sezione amministrativa, e da discutersi in adunanza generale determinerà le regole, che la Consulta di Stato debbe tenere in trattare, deliberare, e sindacare gli affari: come pure marcherà i rapporti della medesima cogli altri Dicasteri.

Art. 64. Questo Regolamento, sanzionato che sia dal Sovrano, andrà stampato e pubblicato, onde faccia parte integrante del presente Moto-Proprio.

Art. 65. Ordinariamente la Consulta di Stato si aduna ogni mese in seduta generale, ed in seduta di sezioni ogni settimana. Quando occorra all'Umanità, che le altre sono convocate in seduta straordinaria con invito del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente.

Art. 66. La Consulta di Stato prende le vacanze dal 1 agosto al 15 novembre di ogni anno.

Art. 67. Per quel tempo resta una Commissione che assume il titolo di Commissione temporanea della Consulta di Stato, la quale composta di quattro tra i Membri, che siano domiciliati, o che si trattengono nella Capitale, intende a disbrigare gli affari urgenti, pei quali il Cardinale Segretario di Stato, o il Consiglio dei Ministri, stimo non potersi attendere il ritorno ordinario della Consulta di Stato.

Art. 68. Così gli Uditori godono pur essi gli stessi mesi di vacanze, e pure di essi due almeno di prima classe, e due di seconda debbono a turno restare in Roma per assistere la Commissione temporanea della Consulta di Stato.

Art. 69. In caso di morte o dimissione di un Consultore di Stato il Governo o sceglierà tra i duo rimanenti che erano nella prima tenore, o vero tornerà a prescrivere ai Consigli comunali e provinciali la formazione ed invio di nuova tenore.

TITOLO NONO

Disposizioni transitorie.

Art. 70. La Consulta di Stato si adunerà per la prima volta e comincerà i suoi lavori col giorno 15 novembre prossimo.

Art. 71. I Consulenti già nominati per ciascuna Provincia si manterranno in esercizio per due anni, cioè: a tutto Ottobre 1849 in cui avrà luogo la elezione e la nomina dei nuovi Consulenti secondo che è prescritto nel presente Moto-proprio.

Art. 72. La prima elezione si farà in questo modo: Nell' Agosto 1849 i Consigli comunali rimetteranno le loro tenore ai Consigli provinciali. Nel Settembre saranno inviate quelle dei Consigli provinciali alla Segreteria di Stato: E nei primi giorni di Ottobre pubblicamente le nomine definitive.

Art. 73. Nel primo quinquennio la sorte deciderà ogni anno sulla quinta parte dei Consulenti che cessano dalle funzioni. In seguito ognuno seguirà il suo turno quinquennale secondo la data della propria elezione.

Art. 74. Le attribuzioni della Congregazione di revisione cessano col giorno 15 novembre prossimo. Gli impiegati della medesima passano a servizio della Consulta di Stato.

Art. 75. Nel primo anno tutti gli Uditori saranno di seconda classe. Dopo l'anno la Consulta di Stato avendo a calcolo i talenti, gli studi, ed i lavori, che avrà prestato ognuno di essi, sceglierà tra i medesimi in adunanza generale ed a voti segreti quelli che debbono passare Uditori di prima classe.

Art. 76. Ciò che viene disposto negli antecedenti articoli 12 e 13 non si applica ai Consulenti di Stato che già sono stati nominati, e che seguono pel solo prossimo biennio.

Dopo ciò vogliamo e decretiamo, che al presente nostro Moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi né opporsi eccezione di orazione o surrisione, né altro vizio o difetto della nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorchè di diritto chiesto o di pregiudizio del terzo possa impugnarli, revocarsi, moderarsi, o ridursi ad *quam juris*, neppure per *aperitionem oris*; e che essi e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benchè degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irritato, ed inviolato tutto ciò che scientemente o ignoratamente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente nostro Moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intero effetto con la semplice nostra sottoscrizione, benchè non siano stati chiamati e sentiti qualsivoglia persone che avessero o pretendessero avervi interesse; e per comprendere le quali vi fosse bisogno di esprimamente e individualmente nominarle: tale essendo la nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV de *registrandis*, la regola della nostra Cancelleria *de jure questo non tollendo*, e non ostanti altre leggi e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte, in quanto possono opporsi alla piena e totale esecuzione del presente Moto-proprio, ampiamente, generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Quirinale il dì 14 ottobre 1847, anno secondo del Nostro Pontificato.

PIVS PP. IX.

GUARDIA CIVICA

Un gran rumore occorrió in Roma in questi ultimi giorni una Circolare sulla guardia civica emanata dal Delegato della Provincia di Frosinone, Mansignor Pila. Nel dubbio che il disposto in quella Circolare fosse conseguenza di segrete istruzioni ricevute dai supremi Dicasteri, i cittadini temettero che una funesta nascosa influenza tentasse



